

Quando la difettosa tenuta della cartella clinica fa prova?

I rilievi della Suprema Corte tra principio di vicinanza della prova e ricorso alle presunzioni (sez. III civile, sentenza n. 14261/2020)

Di **Angelo Forestieri**

Pubblicato il 20 agosto 2020

Analizzando le pronunce giurisprudenziali che interessano il tema della responsabilità medica, la **sentenza 24 febbraio - 8 luglio 2020, n. 14261 (testo in calce)** della III sezione civile della Corte di Cassazione, si inserisce in un orientamento piuttosto costante volto a favorire la posizione del paziente-creditore, rispetto a quella del medico-debitore, in punto di difettosa tenuta della **cartella clinica**.

Questo orientamento si è tradotto in un'attenuazione dell'onere probatorio in capo al paziente, sgravandolo da alcune difficoltà intrinseche che il settore della responsabilità medica presenta.

Infatti, in ossequio al principio di prossimità della prova, le omissioni nella tenuta della **cartella clinica** imputabili al medico rilevano come possibilità, per il paziente danneggiato, di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della stessa non può, in linea ad principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Con la sentenza in commento, la Cassazione precisa che tale meccanismo, tuttavia, non opera in automatico, e che il rilievo della difettosa tenuta della **cartella clinica** è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio la sua incompletezza abbia reso impossibile tale accertamento e il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.

Sommario

- **Il caso**
- **Onere della prova e principio di vicinanza della prova**
- **L'obbligo della corretta tenuta della cartella clinica**
- **Conseguenze della difettosa tenuta della cartella clinica**
- **Conclusioni**

Il caso

La vicenda che approda alla Suprema Corte ha per oggetto la pronuncia della Corte di Appello di Ancona che aveva ritenuto non provato il nesso causale tra il decesso di una donna e l'errore medico attribuito ai sanitari dai figli della stessa.

In particolare, la Corte territoriale prendeva atto che la donna deceduta, ultraottantenne con sintomi di dolore addominale, veniva sottoposta nel periodo tra il luglio 1994 e l'aprile 1995, data del decesso, a ripetuti ricoveri, a numerosi esami diagnostici e ad un intervento di emicolectomia che evidenziava una neoplasia, e che la espletata CTU non aveva attribuito la causa della morte né alla neoplasia né all'intervento chirurgico.

La Corte d'Appello, per tali ragioni, respingeva la domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata ai sanitari e il danno lamentato.

Non sono di tale avviso i figli che, ricorrendo in Cassazione, lamentano come la Corte territoriale non avesse tenuto conto della lacunosità della **cartella clinica** e dell'assenza del diario clinico; da tali circostanze la Corte avrebbe dovuto conseguentemente dedurre non solo la prova del nesso causale a carico dei sanitari, ma anche il riconoscimento della loro responsabilità per il decesso dell'anziana madre.

La Suprema Corte ritiene il motivo infondato e rigetta il ricorso.

Nel caso in esame, infatti, la difettosa tenuta della cartella clinica non può giovare ai ricorrenti, atteso che la condotta dei sanitari non era astrattamente idonea a cagionare l'evento di danno, per cui è indifferente che l'incompletezza della cartella fosse tale da impedire la ricostruzione dei fatti.

Onere della prova e principio di vicinanza della prova

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, occorre partire dalla premessa che, spetta a chi si assume danneggiato, fornire la prova del nesso causale fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute.

Tuttavia, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che esso assume, il principio della "vicinanza della prova", cioè dell'effettiva possibilità per ciascuna delle parti di offrirla, consente il ricorso alle presunzioni, in ogni caso in cui la prova non può essere data per un comportamento ascrivibile ad una delle parti.

In tale prospettiva, anche l'incompletezza o la difettosa tenuta della **cartella clinica**, come è stato precisato dai giudici di legittimità, non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso a presunzioni.

In giurisprudenza si è parlato al riguardo di "danno evidenziale", in base al quale, quando è stato perso un elemento di prova determinante e la perdita è addebitabile al convenuto, le conseguenze processuali ricadono su quest'ultimo.

La conseguenza è l'inversione dell'onere della prova, e la valenza dell'incompletezza del documento che dovrebbe raccogliere tutte le informazioni di tipo medico ed infermieristico necessarie a rilevare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente, è posta a favore di chi adduce di essere stato danneggiato (secondo il principio della prossimità della prova) e non va a giovare colui che è inadempiente al proprio obbligo di diligenza.

L'obbligo della corretta tenuta della cartella clinica

Costituisce, infatti, comportamento negligente del medico, intervenire senza controllare la cartella clinica, in quanto, come ci ricorda la Corte, il medico ha l'obbligo di controllare l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale di cui all'**art. 1176 co. 2 c.c.** e quindi, un profilo di colpa inerente alla sua corrispondente prestazione professionale.

Del resto, sappiamo tutti che la **cartella clinica** redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, in ogni parte di essa, ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.

Rappresenta un vero e proprio "diario" contenente tutti i fatti clinici correlati alla malattia del paziente e il suo omesso controllo, pertanto, impedisce ex post, la verifica sulla correttezza degli adempimenti diagnostici e ad escludere eventuali condotte colpose nella causazione del danno.

Conseguenze della difettosa tenuta della cartella clinica

Si tratta allora di capire quando può dirsi che la difettosa tenuta della **cartella clinica** è idonea a far ritenere provato il nesso di causalità materiale.

L'elemento da vagliare è la condotta del sanitario, essendo logicamente il primo elemento idoneo alla causazione dell'evento.

Del resto, se la condotta non fosse tale da poter causare nemmeno in astratto l'evento dannoso, non occorrerebbe nemmeno alcuna ulteriore ricostruzione dei fatti per tramite della cartella stessa.

La sua irregolare compilazione, infatti, consente il ricorso alla prova presuntiva, secondo il criterio della vicinanza della prova, all'interno di un giudizio in cui risulti pur sempre dedotta e provata una condotta ascrivibile al sanitario, astrattamente idonea a provocare il danno.

Così che, secondo la Suprema Corte, le omissioni della **cartella clinica** non conducono automaticamente a ritenere adempiuto l'onere probatorio da parte del danneggiato.

L'attenzione va, dunque, focalizzata sulla condotta dei sanitari al fine di verificare se essa abbia avuto un'astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso.

Sotto quest'ultimo profilo, la valenza della incompletezza della cartella si pone, attraverso il mezzo presuntivo del principio della prossimità della prova, a favore del danneggiato, giacché diversamente l'incompletezza verrebbe a giovare proprio a colui che era tenuto obbligo di diligenza di corretta tenuta della **cartella clinica**.

Applicando il principio al caso di specie esaminato dalla Corte, la CTU espletata aveva escluso che se fosse stata diagnosticata la patologia precocemente, l'evoluzione clinica della malattia dell'anziana signora sarebbe stata diversa ed aveva altresì escluso che, a fronte di due differenti patologie che affliggevano la vittima, la diagnosi precoce avrebbe evitato l'intervento chirurgico d'urgenza.

Per queste ragioni quindi, la condotta dei sanitari non può dirsi astrattamente idonea a cagionare l'evento di danno.

Conclusioni

Per la Suprema Corte, quindi, solo quando l'incompletezza della **cartella clinica** rende impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il medico ha comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, può dirsi provato il nesso di causalità materiale.

Non basta, dunque, lamentarsi dell'insufficienza o indisponibilità di elementi e informazioni sanitarie ricavabili dalla cartella medesima, senza attribuire a tali elementi rilievo probatorio.

Di conseguenza, se la condotta del medico è inadeguata a causare l'evento, è indifferente procedere alla ricostruzione fattuale mediante l'esame della **cartella clinica**, che, ancorché incompleta o inesatta, non può dimostrare la causazione del danno da parte del sanitario.

[CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 14261/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)